

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3228/90 del Consiglio, del 5 novembre 1990, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certe preparazioni e conserve di tonni in provenienza dal Portogallo (1991)** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3229/90 del Consiglio, del 5 novembre 1990, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi in provenienza dalla Spagna (1991)** 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3230/90 del Consiglio, del 5 novembre 1990, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1990 per la carta da giornale** 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3231/90 del Consiglio, del 5 novembre 1990, che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie (1991)** 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3232/90 del Consiglio, del 5 novembre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo di burro** 8
- Regolamento (CEE) n. 3233/90 della Commissione, dell'8 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 3234/90 della Commissione, dell'8 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 3235/90 della Commissione, dell'8 novembre 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3236/90 della Commissione, dell'8 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione relativamente ai codici NC 1101 00 e 1102 10** 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- \* **Regolamento (CEE) n. 3237/90 della Commissione, dell'8 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3152/85 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune** ..... 18
  
  - Regolamento (CEE) n. 3238/90 della Commissione, dell'8 novembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala** ..... 19
- 

*II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

90/543/CEE :

- \* **Raccomandazione del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre** ..... 23

90/544/CEE :

- \* **Direttiva del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre** ..... 28

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3228/90 DEL CONSIGLIO**

del 5 novembre 1990

**recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certe preparazioni e conserve di tonni in provenienza dal Portogallo (1991)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 362,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 362 dell'atto di adesione prevede che, durante il periodo di soppressione progressiva dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed il Portogallo, le preparazioni e conserve di talune sardine, di tonni, di pesci del genere *Euthynnus*, di taluni sgombri e di pesci della specie *Orcynopsis unicolor*, dei codici NC ex 1604 13 10, ex 1604 20 50, 1604 14 10, 1604 19 30, 1604 20 70, 1604 15 10, 1604 19 50 ed ex 1604 20 50 in provenienza dal Portogallo possono essere importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in esenzione da dazi doganali nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annuali rispettivamente di 5 000 tonnellate, 1 000 tonnellate e 1 000 tonnellate;

considerando che, a norma dei regolamenti (CEE) n. 3482/88 <sup>(1)</sup>, (CEE) n. 839/88 <sup>(2)</sup> e (CEE) n. 1673/89 <sup>(3)</sup>, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, esclusa la Spagna, di preparazioni e conserve di pesci diversi dai tonni, in provenienza dal Portogallo, sono sospesi totalmente; che conviene dunque aprire, per il 1991 soltanto, il contingente tariffario comunitario previsto per tali preparazioni e conserve di tonni;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per i prodotti di seguito elencati, provenienti dal Portogallo, è sospeso totalmente nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazi contingenti
09.0502	ex 1604 14 10 ex 1604 20 70	Preparazioni e conserve di pesci: — Tonni — Tonni	} 1 000	esenzione

(a) Codici TARIC: 1604 14 10 \* 10  
1604 20 70 \* 10

<sup>(1)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 1.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

*Articolo 4*

Ciascun Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingenziale lo consente.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. VITALONE

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3229/90 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1990

## recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi in provenienza dalla Spagna (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo gli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei fichi secchi del codice NC ex 0804 20 90, in provenienza dalla Spagna, sono gradualmente soppressi nel quadro di contingenti tariffari comunitari di 200 tonnellate; che al 1° gennaio 1991 questi dazi sono ridotti al 25 % dei dazi di base; che questi dazi sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 4161/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(1)</sup>; che occorre quindi aprire tali contingenti tariffari per l'anno 1991;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci alle importazioni in Spagna e in Portogallo<sup>(2)</sup>, che riguarda anche i prodotti di cui all'allegato II del trattato, ad eccezione di quelli oggetto del regolamento (CEE) n. 3796/81<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, detti dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal momento in cui essi hanno raggiunto un livello del 2 % o meno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime

applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna ed il Portogallo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(6)</sup>, prevede un regime particolare all'importazione in Portogallo dei prodotti in questione, in provenienza dalla Spagna; che, di conseguenza, il contingente tariffario comunitario è applicabile soltanto nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dei dazi previsti per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 del prodotto qui di seguito elencato, in provenienza dalla Spagna, è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.0301	ex 0804 20 90	Fichi secchi presentati in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 15 kg	200	0

(a) Codice TARIC: 0804 20 90 \* 10

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume del contingente tariffario, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione sui prelievi effettuati.

*Articolo 4*

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente finché il saldo del volume contingente lo consente.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. VITALONE

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3230/90 DEL CONSIGLIO****del 5 novembre 1990****relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto  
per il 1990 per la carta da giornale**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la carta da giornali la Comunità ha concluso un accordo che prevede, in particolare, l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 650 000 tonnellate di cui 600 000 tonnellate, conformemente all'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sono riservate fino al 30 novembre di ogni anno ai soli prodotti provenienti dal Canada; che tale accordo prevede ugualmente l'obbligo di aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle importazioni provenienti dal Canada nel caso in cui la parte in questione di detto contingente venisse esaurita prima della scadenza di un anno determinato; che il contingente di 650 000 tonnellate è stato aperto, per il 1990, con il regolamento (CEE) n. 3380/89<sup>(1)</sup>;

considerando che i dati economici attualmente disponibili fanno prevedere che il fabbisogno di carta da giornale

proveniente dal Canada potrebbe essere superiore al volume di 600 000 tonnellate anzidetto; che è quindi opportuno aumentare di 30 000 tonnellate il volume della parte del contingente riservato a tali importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 3380/89 per la carta da giornale proveniente dal Canada è portato da 600 000 a 630 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. VITALONE

<sup>(1)</sup> GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3231/90 DEL CONSIGLIO**

del 5 novembre 1990

**che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie (1991)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), in particolare gli articoli 4, 6 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1391/87, il Consiglio ha deciso, per taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie, una riduzione progressiva dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantità di riferimento, con la possibilità per la Comunità di sostituire in avvenire a queste facilitazioni un regime di contingenti tariffari, qualora appaia che le quantità importate al regime del beneficio preferenziale superano, durante un anno determinato, la quantità prescritta e che, nello stesso tempo, queste importazioni causano un pregiudizio sul mercato della Comunità;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle isole Canarie sono sottoposte ad una sorveglianza statistica ed a quantità di riferimento annue.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici della nomenclatura combinata e i livelli e periodi d'applicazione delle quantità di riferimento sono indicati nella tabella figurante in allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma.

*Articolo 2*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. VITALONE

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.



## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Quantità di riferimento (in tonnellate)
17.0001	0804 40 10 0804 40 90	Avocadi, dal 1° gennaio al 31 dicembre	} 2 100
17.0003	ex 0807 10 90		
17.0005	ex 0810 90 10	Kiwi ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.), dal 1° gennaio al 30 aprile	100

<sup>(1)</sup> Codici TARIC: 0807 10 90\*13  
0807 10 90\*17  
0810 90 10\*10

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3232/90 DEL CONSIGLIO**

del 5 novembre 1990

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo di burro**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1307/85 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2901/89 <sup>(3)</sup>, che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto per il burro destinato al consumo finale privato scade al termine della campagna lattiera 1989/1990; che, per evitare un calo dei consumi di burro, occorre prorogare per la campagna lattiera 1990/1991 il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1307/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1307/85 gli anni « 1989/1990 » sono sostituiti da « 1990/1991 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. VITALONE

<sup>(1)</sup> Parere reso il 12 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3233/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 novembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	28,53	142,09 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	28,53	142,09 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	22,76	195,79 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 10 90	22,76	195,79 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 90 91	29,00	166,67
1001 90 99	29,00	166,67
1002 00 00	53,97	161,02 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	45,30	148,10
1003 00 90	45,30	148,10
1004 00 10	36,94	143,28
1004 00 90	36,94	143,28
1005 10 90	28,53	142,09 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	28,53	142,09 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	45,30	144,99 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	45,30	60,17
1008 20 00	45,30	129,71 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	45,30	59,88 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,30	59,88
1101 00 00	53,48	247,02
1102 10 00	89,24	238,84
1103 11 10	48,54	316,73
1103 11 90	57,03	266,05

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3234/90 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 novembre 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 novembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	21,37
1001 90 99	0	0	0	21,37
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	29,90

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	38,04	38,04
1107 10 19	0	0	0	28,42	28,42
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3235/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 5 e 6 novembre 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1990.

<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---



## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1509 10 90	77,00 <sup>(1)</sup>
1509 90 00	89,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3236/90 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 novembre 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione relativamente ai codici NC 1101 00 e 1102 10**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2989/90<sup>(4)</sup>, ha stabilito la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli;

considerando che, per ragioni di semplicità e alla luce dell'esperienza acquisita, si ravvisa l'opportunità di raggruppare in un solo codice i prodotti di cui alle sottovoci 1101 00 00 110 e 1101 00 00 120 per la farina di frumento e 1102 10 00 100 — 1102 10 00 500 per la farina di segala, nonché di designare con maggiore chiarezza tali merci; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3846/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La descrizione dei codici NC 1101 00 00 ed ex 1102 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, figurante nel settore 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 16.

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1101 00 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato : — Farina di frumento (grano) tenero : — tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g — tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g — tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g — tenore in ceneri di più di 1 900 mg/100 g — altri	          1101 00 00 100 1101 00 00 130 1101 00 00 150 1101 00 00 170 1101 00 00 180 1101 00 00 190 1101 00 00 900
ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato :	
1102 10 00	— Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 2 000 mg/100 g — tenore in ceneri di più di 2 000 mg/100 g	   1102 10 00 600 1102 10 00 900

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3237/90 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 novembre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3152/85 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 prevede la possibilità di fissare un tasso di conversione specifico per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro degli importi espressi nella moneta di un paese terzo; che, per garantire l'uniformità a livello comunitario e semplificare la gestione amministrativa è opportuno stabilire che, di massima, per convertire i suddetti importi si utilizzano i tassi fissati dal regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 3152/85 è inserito il seguente articolo:

*« Articolo 3 ter*

Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi espressi nella moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti nella moneta nazionale di uno Stato membro applicando il tasso di conversione fissato per la determinazione del valore in dogana. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 21.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3238/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1990

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(7)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	01	0
1001 90 91 000	01	—
1001 90 99 000	04	100,00
	05	100,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	100,00
	05	100,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	87,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	70,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	152,00
1101 00 00 120	01	152,00
1101 00 00 130	01	136,00
1101 00 00 150	01	127,00
1101 00 00 170	01	118,00
1101 00 00 180	01	108,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	152,00
1102 10 00 200	01	152,00
1102 10 00 300	01	152,00
1102 10 00 500	01	152,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	230,00
1103 11 10 200	01	218,00
1103 11 10 500	01	195,00
1103 11 10 900	01	184,00
1103 11 90 100	01	152,00
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b).

---

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).



## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

### RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

(90/543/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che con la raccomandazione 84/549/CEE <sup>(4)</sup> il Consiglio auspica l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazioni devono essere sfruttate appieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che il radioavviso costituisce un metodo di comunicazione particolarmente efficiente per inviare avvisi e/o messaggi agli utenti nel corso dei loro spostamenti;

considerando che i sistemi pubblici di radioavviso terrestre attualmente in funzione nella Comunità generalmente non consentono alle persone che si spostano all'interno della Comunità di usufruire dei vantaggi offerti dai servizi di radioavviso e dai mercati su scala europea;

considerando che l'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI) ha incaricato il Comitato tecnico (PS) di specificare tutti gli aspetti inerenti ad un

sistema pubblico di radioavviso denominato European Radio Messaging System (ERMES);

considerando che l'introduzione di ERMES le cui specifiche sono definite dall'ETSI, fornirà un'opportunità unica per porre in essere un servizio di radioavviso veramente paneuropeo;

considerando che una politica coordinata per l'introduzione di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre renderà possibile realizzare un mercato europeo dei terminali mobili (ricevitori per radioavviso) in grado di determinare, in virtù delle sue dimensioni, delle sue caratteristiche di servizio e dei suoi costi, le condizioni di sviluppo necessarie per consentire alle imprese di mantenere ed affermare la propria presenza sul mercato mondiale;

considerando che è essenziale garantire una larga presenza di apparecchi del tipo a scansione di frequenze;

considerando che occorre garantire l'accesso senza restrizioni ai servizi di radioavviso e la libera circolazione dei ricevitori attraverso la Comunità;

considerando che in questo contesto si deve rispettare la legislazione comunitaria, ed in particolare le norme in materia di concorrenza;

considerando che l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione <sup>(5)</sup> apporta un contributo significativo al conseguimento di questo obiettivo;

<sup>(1)</sup> GU n. C 43 del 23. 2. 1990, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 15 del 22. 1. 1990, pag. 87.

<sup>(3)</sup> GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

considerando che è opportuno prendere in considerazione la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup>, nonché la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni <sup>(2)</sup>;

considerando che è opportuno sfruttare il potenziale degli strumenti finanziari della Comunità allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura comunitaria nel campo delle telecomunicazioni;

considerando che occorre tenere conto della raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità <sup>(3)</sup>, che precisa l'opportunità di dedicare particolare attenzione alla necessità impellente di servizi paneuropei di comunicazioni terrestri per determinati utenti e che la Commissione presenterà in avvenire altre proposte nel settore della radiotelefonìa mobile, compresi i sistemi di radioavviso;

considerando che nel seguito del testo sono denominate « amministrazioni delle telecomunicazioni » le pubbliche amministrazioni delle telecomunicazioni, gli enti privati riconosciuti e gli altri operatori autorizzati che gestiscono ed offrono servizi pubblici di telecomunicazioni mobili;

considerando che il Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) ha espresso un parere favorevole fondato sulla relazione particolareggiata redatta dal Gruppo analisi e previsioni (GAP), che fornisce una base strategica per lo sviluppo dei sistemi mobili di telecomunicazioni pubbliche nella Comunità per consentire agli utenti europei di comunicare in modo efficiente ed economico nel corso dei propri spostamenti;

considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tale relazione da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri;

considerando che le misure in programma consentiranno di sfruttare pienamente nella Comunità i vantaggi economici ed il potenziale di mercato in rapido aumento di un servizio pubblico di radioavviso;

considerando che il trattato non ha previsto, per l'applicazione della presente raccomandazione, altri poteri d'azione, oltre a quelli dell'articolo 235,

#### RACCOMANDA:

1. che le amministrazioni delle telecomunicazioni provvedano ad attuare, nel dovuto rispetto della legislazione

comunitaria, le raccomandazioni particolareggiate che figurano nell'allegato relative all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre. Ai fini della presente raccomandazione, per « servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre » si intende un servizio pubblico di radioavviso, basato su infrastrutture ubicate sulla terraferma, fornito in ciascuno degli Stati membri e rispondente ad una specifica comune, che consenta alle persone che lo desiderino d'inviare e/o ricevere un avviso e/o messaggi numerici o alfanumerici in qualunque località della Comunità coperta dal servizio stesso;

2. che le amministrazioni delle telecomunicazioni proseguano l'attività di cooperazione nell'ambito della CEPT con la partecipazione degli industriali e degli utenti in seno all'ETSI, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi ed il calendario indicati nell'allegato per la piena definizione delle specifiche e per l'entrata in servizio del sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;
3. che le amministrazioni delle telecomunicazioni programmino un'evoluzione graduale dai sistemi pubblici di radioavviso già esistenti verso il sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre così da garantire una transizione tale da soddisfare le esigenze degli utenti, e gli interessi delle amministrazioni delle telecomunicazioni e dei costruttori;
4. che i governi e le amministrazioni delle telecomunicazioni degli Stati membri portino a termine gli interventi di natura tecnica miranti a rendere disponibili i mezzi per inoltrare e trattare le chiamate cosicché, entro il 31 dicembre 1992 al più tardi, messaggi acustici, numerici o alfanumerici possano venire inviati da qualsiasi località della Comunità ad un ricevitore per radioavviso che si trovi in un punto qualunque dell'area coperta dal servizio ERMES;
5. che nel quadro dell'applicazione delle direttive esistenti la Commissione prenda iniziative idonee ad incoraggiare la definizione completa delle specifiche e la realizzazione del sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre rispettando il calendario che figura nell'allegato;
6. che gli strumenti finanziari della Comunità tengano conto della presente raccomandazione nell'ambito dei loro interventi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti in conto capitale richiesti per realizzare l'infrastruttura del sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;
7. che le amministrazioni delle telecomunicazioni elaborino e firmino entro il mese di luglio 1990 un memorandum d'intesa in merito alla realizzazione del sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

<sup>(1)</sup> GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 81.

8. che a partire dalla fine del 1990 i governi degli Stati membri informino la Commissione, alla fine di ogni anno, in merito alle misure prese ed ai problemi incontrati nell'attuare la presente raccomandazione. Il progredire dei lavori verrà esaminato dalla Commissione e dal Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T); che il Parlamento sia periodicamente informato al riguardo.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. ROMITA

**ALLEGATO****ANALISI DEI PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'INTRODUZIONE COORDINATA NELLA COMUNITÀ DI UN SERVIZIO PUBBLICO PANEUROPEO DI RADIOAVVISO TERRESTRE****1. REQUISITI GENERALI**

Il futuro sistema pubblico paneuropeo di radioavviso dovrà rispondere ai seguenti requisiti generali :

- risultare idoneo ad operare nella banda di frequenza compresa tra 169,4 MHz e 169,8 MHz con canali radio da 25 kHz ;
- consentire un aumento del numero di utenti che possono usufruire del servizio di radioavviso per singola zona geografica e unità dello spettro di frequenze lasciando immutata la qualità del servizio rispetto a sistemi basati sul codice CCIR per il radioavviso n. 1 (POCSAG), nell'ipotesi che le proporzioni tra messaggi acustici, numerici ed alfanumerici rimangano invariate ;
- consentire un accesso agevole tramite PSTN, PSS, terminali Videotex, telex ed altre forme d'accesso diretto quali ad esempio l'ISDN ;
- consentire il funzionamento simultaneo di due o più sistemi indipendenti nella stessa zona geografica e di diversi sistemi indipendenti in zone in cui si incontrano i confini di più paesi.

Andranno rese disponibili infrastrutture che consentano ad un utente che intenda accedere al sistema di effettuare una chiamata da qualunque zona della Comunità coperta dal servizio nel modo più agevole e economico.

**2. SCELTA DEL SOTTOSISTEMA RADIO**

Già adesso è disponibile in Europa una considerevole esperienza nella progettazione, fabbricazione ed utilizzazione di sistemi pubblici di radioavviso. Gran parte di questa esperienza deriva dal successo conseguito da fabbricanti ed amministrazioni delle telecomunicazioni nello sviluppare e sfruttare il codice europeo di radioavviso POCSAG (attualmente denominato codice CCIR per radioavviso n. 1). Le esperienze e le conoscenze così accumulate dovrebbero consentire di selezionare con rapidità un idoneo sottosistema radio per il sistema paneuropeo di radioavviso. In base alle attività in corso in ambito ETSI le specifiche del sistema andrebbero decise entro il giugno 1990. La specifica relativa al sottosistema radio copre il metodo di modulazione, la codifica dei canali, la struttura del sistema radio e la struttura del codice radio d'identificazione (RIC — Radio identity code).

**3. DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA PER IL RICEVITORE**

La specifica riguardante il ricevitore coprirà le prestazioni radio, i servizi, le infrastrutture e le caratteristiche fisiche e dovrebbe essere pronta nella sua forma definitiva entro il giugno 1990. Tuttavia l'ottimizzazione e la produzione dei prototipi di ricevitori dovrebbero avere inizio in concomitanza con la decisione sul sottosistema radio (settembre 1989), così da poter disporre di un lungo periodo per sperimentare e produrre le apparecchiature prima che il servizio venga inaugurato nel dicembre 1992 al più tardi. Questo inizio anticipato della fase di sviluppo dovrebbe essere garantito dalla stretta collaborazione dell'industria alla specifica del sistema, in particolare presso l'ETSI.

**4. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA**

Le amministrazioni delle telecomunicazioni avranno la responsabilità di realizzare il sistema di radioavviso nei loro paesi. Su ogni rete nazionale si svolgerà in prevalenza traffico nazionale, ma le modalità di realizzazione del sistema dovrebbero consentirne la massima « trasferibilità ». Inoltre la specifica del sistema dovrebbe conferirgli flessibilità sufficiente a consentire di offrire il servizio in condizioni economiche in area tanto di bassa quanto di altissima densità di traffico. Perché il servizio possa avere inizio il 31 dicembre 1992 al più tardi la specifica del sistema dovrà essere portata a termine entro il giugno 1990.

Nella specifica del sistema dovranno rientrare le modalità d'accesso al sistema, l'inoltro e l'elaborazione delle chiamate, la struttura di numerazione e la specifica di un organo di comando per la rete di radioavviso.

**5. SERVIZI ED INFRASTRUTTURE PER I QUALI IL SISTEMA PANEUROPEO DI RADIOAVVISO DEFINISCE LE SPECIFICHE E FORNISCE UN SUPPORTO**

Le specifiche relative a servizi ed infrastrutture dovrebbero essere pienamente definite entro il dicembre 1989 e rientrare in due categorie : servizi ed infrastrutture minimi e servizi ed infrastrutture supplementari.

**Servizi e infrastrutture minimi**

I servizi e le infrastrutture minimi sono quelli che debbono essere disponibili in ogni sistema nazionale e di conseguenza nell'intero sistema paneuropeo.

### Servizi ed infrastrutture supplementari

I servizi e le infrastrutture supplementari sono quelli che debbono essere forniti in condizioni di libera concorrenza, considerate le modalità nazionali di realizzazione dei servizi stessi. Il fatto di non fornire un servizio od un'infrastruttura supplementare non dovrebbe influenzare in alcun modo il funzionamento del servizio paneuropeo di base. La fornitura di un servizio o di un'infrastruttura supplementare nel quadro di un sistema nazionale non dovrà aumentare il costo del servizio minimo in quello stesso sistema né richiedere un aumento della funzionalità o dei costi di altri sistemi nazionali.

### 6. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE

I principi della tariffazione per il sistema europeo debbono essere definiti tenendo conto delle norme previste dal trattato in materia di concorrenza, delle norme di tariffazione tra esercenti nazionali in relazione all'abbonato itinerante e delle implicazioni tecniche per la rete. Le amministrazioni dovrebbero fare in modo di garantire che il costo di utenza del futuro servizio di radioavviso non sia superiore al costo dei servizi analoghi esistenti.

### 7. COPERTURA GEOGRAFICA

Non appena possibile e compatibilmente con le strategie commerciali, le amministrazioni nazionali dovranno studiare gli obiettivi prioritari in termini di copertura geografica per incoraggiare un massimo di domanda paneuropea di traffico.

Il sistema pubblico paneuropeo di radioavviso andrà posto in servizio entro il 31 dicembre 1992, al più tardi, ed all'interno di ogni Stato membro la zona da esso coperta dovrebbe progressivamente ampliarsi secondo le modalità seguenti:

- 31 dicembre 1992: inizio del servizio,
- gennaio 1994: almeno il 25 % della popolazione,
- gennaio 1995: almeno il 50 % della popolazione,
- gennaio 1997: almeno l'80 % della popolazione.

### 8. REQUISITI SPECIFICI

Bisognerà prendere in considerazione l'opportunità di conferire al sistema ERMES la capacità di visualizzare sul ricevitore le lettere di tutte le lingue ufficiali della Comunità, ove ciò sia possibile.

---

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

(90/544/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che con la raccomandazione 84/549/CEE <sup>(4)</sup> il Consiglio auspica l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione devono essere sfruttate appieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che i servizi di radioavviso dipendono dall'assegnazione e dalla disponibilità di canali di frequenza adeguati per trasmettere e ricevere rispettivamente mediante stazioni base fisse ed appositi ricevitori;

considerando che le frequenze ed i sistemi pubblici di radioavviso terrestre attualmente impiegati nella Comunità presentano notevoli differenze e non consentono a tutti gli utenti di sfruttare nel corso dei loro spostamenti i vantaggi offerti da servizi e mercati di livello europeo;

considerando che l'introduzione di un sistema più perfezionato di radioavviso, denominato « European Radio Messaging System » (ERMES) le cui specifiche sono definite dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) fornirà un'opportunità unica per porre in essere un servizio di radioavviso veramente paneuropeo;

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha individuato nella banda non abbinata di frequenze 169,4-169,8 MHz la banda più idonea per un servizio pubblico di radioavviso e che tale scelta è conforme alle disposizioni del regolamento sulle comunicazioni via radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

considerando che la raccomandazione CEPT T/R 25-07 sul coordinamento delle frequenze per il servizio europeo

di radioavviso ha designato i canali europei per il sistema ERMES;

considerando che alcune parti della banda di frequenze sono o saranno destinate da alcuni Stati membri ad altri servizi radiofonici;

considerando che la progressiva disponibilità della necessaria parte nella banda di frequenze indicate in precedenza sarà indispensabile per la creazione di un vero e proprio servizio paneuropeo di radioavviso;

considerando che è necessaria una certa elasticità per tener conto delle esigenze in materia di frequenza, che differiscono tra gli Stati membri; che si deve far sì che la necessità di questa elasticità non rallenti l'espansione del servizio paneuropeo;

considerando che si dovranno eventualmente prevedere procedure di coordinamento fra paesi vicini;

considerando che l'applicazione della raccomandazione 90/543/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre <sup>(5)</sup>, garantirà il lancio di un sistema paneuropeo per il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che, in base alle attuali tendenze tecnologiche e commerciali, è realistico prevedere la designazione della banda 169,4-169,8 MHz come la banda nella quale scegliere le frequenze richieste dalle esigenze commerciali legate all'attuazione e all'espansione di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

considerando che la direttiva 83/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni <sup>(6)</sup>, consentirà di definire al più presto specifiche comuni di conformità applicabili al sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

considerando che la relazione sul servizio radiomobile pubblico, redatta dal Gruppo analisi e previsioni (GAP) per conto del Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) raccomanda caldamente alle amministrazioni delle telecomunicazioni di accordarsi per utilizzare le stesse frequenze radio per tale sistema pubblico paneuropeo di radioavviso;

considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tale relazione da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della CEPT e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU n. C 43 del 23. 2. 1990, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 15 del 22. 1. 1990, pag. 84 e GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 86.

<sup>(3)</sup> GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

considerando che il radioavviso costituisce un metodo di comunicazione particolarmente efficiente per inviare avvisi e/o messaggi agli utenti nel corso dei loro spostamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva per servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre s'intende un servizio pubblico di radioavviso, basato su infrastrutture ubicate terraferma, fornito in ciascuno degli Stati membri e rispondente ad una specifica comune, che consenta alle persone che lo desiderino d'inviare e/o ricevere un avviso e/o messaggi numerici o alfanumerici in qualunque località della Comunità coperta dal servizio stesso.

#### *Articolo 2*

1. Conformemente alla raccomandazione CEPT T/R 25-07, gli Stati membri devono designare, in via prioritaria e su base di protezione, quattro canali nella banda 169,4-169,8 MHz e, preferibilmente:

- 169,6 MHz
- 169,65 MHz
- 169,7 MHz
- 169,75 MHz

per il servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre, al più tardi il 31 dicembre 1992.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano quanto prima predisposti piani per consentire al servizio pubblico

paneuropeo di radioavviso di occupare l'intera banda 169,4-169,8 MHz a seconda della domanda del mercato.

#### *Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 18 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 4*

La Commissione riferisce al Consiglio non oltre la fine del 1996 in merito all'attuazione della presente direttiva.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. ROMITA